

N. R.G.



Tribunale Ordinario di Vicenza

I SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.

tra

ATTORE

e

CONVENUTA

Oggi **25 novembre 2021** ad ore 11.58 innanzi al dott. _____, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. _____

Per parte convenuta l'avv. _____ a sostituzione dell'avv. _____

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni, di seguito ritrascritte, come da fogli telematici già trasmessi telematicamente.

L'avv. _____ richiamando quanto già dedotto con note le scritte dd. 24.11.2021 circa l'iscrizione nel registro delle notizie di reato presso la Procura della Repubblica di Milano relativa al sinistro oggetto di causa, chiede che il giudice disponga la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente procedimento civile in attesa della definizione delle indagini penali.

Dopo la discussione orale, il giudice respinge la richiesta ex art. 295 c.p.c. non essendoci i presupposti per il suo accoglimento.

Alle ore 14.00, in assenza delle parti, il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il Giudice

dott. _____

N. R.G. :



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 *ter* c.p.c., nella persona del Giudice dott.
[redacted] ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]

ATTORE

contro

[redacted] (C.F. [redacted]) rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

CONVENUTA

OGGETTO: domanda di adempimento contrattuale in materia assicurativa.

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella determinazione dei danni cagionati alle autovetture in giacenza nell’area post lavorazione della [redacted] e come meglio descritti in narrativa, dei bambini [redacted] e dichiarata

efficace e valida la polizza assicurativa stipulata dal signor
o padre esercente la responsabilità genitoriale sui due minori, condannare
spa in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale
- 20100 Milano p.i. 5 a dare e pagare a nato a
ed attualmente residente in ()
titolare della polizza . somma di euro 20.912,85 oltre interessi e
svalutazione della moneta dalla data del sinistro al saldo effettivo sulle somme erogande
ovvero le somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia o che dovessero scaturire
dalla espletanda istruttoria.- Vittoria di spese e competenze procuratorie. Con riserva di
ulteriormente chiedere ed eccepire in ragione di quanto andrà a proporre controparte nelle
richiedende memorie ex art. 183 cpc sin d'ora in non creduta contestazione dell'an si chiede
prova per testi sulle seguenti circostanze:

1. Vero o no che in data 9 maggio 2020 alle ore 17.40 circa presso l
si è presentato il signor per chiedere lumi sullo stato
dell'esecuzione di riparazioni al proprio veicolo Bmw targato .
2. Vero o no che il signor , in uno al si recava nel reparto post
lavorazione della il fine di far visionare a quest'ultimo lo stato lavori sul
proprio veicolo
3. Vero o no che nell'accedere alla zona lavorazione lei ha visto che due bambini muniti di
oggetti contundenti – punteruoli – avevano strisciato la carrozzeria di alcune autovetture ivi
presenti
4. Vero o no che lei ha accertato perché reso edotto dal che i due bambini
erano i figli di quest'ultimo, .
5. Vero o no che avete visto che oltre al vostro veicolo erano stati danneggiati anche altri
veicoli che ivi si trovavano in sosta in zona post lavorazione ovvero una Lancia Musa targata
una Audi A8 targato una Mercedes C telaio ed una BMW
telaio .
6. Vero o no che i veicoli danneggiati sono quelli che si mostrano (si esibisca al teste il
portfolio fotografico danni auto post danni bambini doc, 37)

7. Vero o no che voi avete sorpreso i due bambini mentre stavano rigando il vostro veicolo e che i due minori su richiesta del padre hanno confessato, avanti a voi, aver precedentemente rigato anche le altre autovetture in sosta

8. Vero o no che vostra è la dichiarazione che vi si mostra (si esibisca al teste il documento sub 3)

9. Vero o no che a fronte vostra richiesta il signor ha provveduto a far riparare il vostro veicolo dal danneggiamento perpetrato dai due bambini

Si chiama a testimone sui capitoli da sub 1 a sub 9 il signor , via ()

10. Vero o no che per conto della avete eseguito perizia di stima sui veicoli Lancia Musa targata – Audi A8 targata – Mercedes C telaio BMW X1 telaio e BMW targata risultati danneggiati dai due figli

11. Vero che avete accertato che i veicolo Lancia Musa – Audi A8 targata – Mercedes C telaio – BMW X1 telaio e e BMW targata presentavano tutti strisciamenti come da documentazione fotografica che vi si mostra (si esibisca al teste il portfolio fotografico danni auto post danni bambini doc. 37)

12. Vero o no che il valore dei costi di riparazione dei danni perpetrati dai sono quelli evidenziati nelle relazioni estimologiche che vi si mostrano (si esibiscano al teste i documenti da sub 19-20-21-22-23)

13. Vero o no che avete accertato che i danni riscontrati sui veicoli oggetto di perizia furono eseguiti per tipologia e caratteristiche con corpo contundente, punteruolo

14. Vero o no che i veicoli danneggiati e da voi visionati sono quelli visibili nel portfolio fotografico che vi si mostra (doc. 37)

Si chiama a testimone sui capitoli da sub 10 a sub 14 il perito assicurativo ,

C) Ammettere in ipotesi di contestazione del quantum Ctu estimotecnica al fine di accertare il valore dei danni derivati ai veicoli danneggiati

D) Ordinare alla Compagnia ex art. 210 cpc il deposito di copia conforme ed integrale dell'accertamento estimotecnico sui veicoli danneggiati dal proprio accertatore.”.

Per parte convenuta:

"In via preliminare:

1. dichiarare nullo l'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., per i motivi suesposti;

nel merito:

2. rigettare nel merito l'avversa domanda, in quanto rimasta prova di prova oltre che per la conclamata inoperatività della polizza richiamata in atti da controparte a sostegno della presente domanda;

3. rigettare l'avversa domanda alla luce della querela sporta dalla comparente compagnia nei confronti dei soggetti protagonisti del presente giudizio; pertanto, si chiede un breve differimento al fine di consentirne il deposito;

4. in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'adito magistrato ritenga la causa matura per la lettura del dispositivo, alla luce di quanto sopra, chiede revocarsi il provvedimento di rinvio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ovvero, trattenere il giudizio a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc;

5. rigettare le avverse richieste istruttorie come ex adverso formulate da controparte nel foglio di conclusioni depositato, in quanto tardive e, pertanto, immeritevoli di accoglimento alcuno;

6. conseguentemente condannare l'istante al pagamento di tutte le somme che il Giudice riterrà di dover liquidare in favore della . . . , per le spese sostenute e sostenende, a causa della costituzione nel presente giudizio;

7. condannare controparte alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di . . . , di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.;

8. rimettersi gli atti di causa dinanzi la Procura della Repubblica competente, laddove ravvisato il reato di frode in danno della comparente compagnia . . . "

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 16.9.2020 / _____ ha chiesto la condanna di _____ al pagamento della somma di Euro 20.912,85, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di indennizzo assicurativo.

1.1. A fondamento della domanda, l'attore ha allegato: di essere titolare della polizza assicurativa _____ er la responsabilità civile del padre di famiglia stipulata in data 3.12.2019; di essersi recato insieme figli minori, in data 9.5.2020, presso la carrozzeria _____ o cui è dipendente, per svolgere alcune operazioni al computer in favore dell'azienda; di essersi quindi diretto, con un cliente della ditta - giunto presso l'azienda per chiedere informazioni circa un lavoro di riparazione - presso il reparto di lavorazione per mostrargli l'auto, e di aver visto, insieme al cliente, i suoi figli, muniti di oggetti contundenti, strisciare la carrozzeria di alcune auto di altri clienti ivi custodite; di aver denunciato il sinistro all'assicurazione in data 11.5.2020 e di aver accertato e concordato insieme al perito dell'assicurazione i danni relativi ai veicoli coinvolti; di aver commissionato, prima dell'esecuzione degli interventi di riparazione (terminati nella prima settimana di giugno 2020) da parte della _____ per un importo complessivo pari ad Euro 20.912,85 delle perizie per l'accertamento dei danni ad un perito specializzato; di aver atteso invano la liquidazione del danno da parte della compagnia, che gli comunicava che erano ancora in corso accertamenti, e di aver quindi depositato domanda di mediazione.

2. Con comparsa tempestivamente depositata si è costituita la convenuta eccependo la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della *causa petendi* e contestando la produzione in semplice copia della documentazione prodotta a sostegno della domanda ex artt. 2712 e 2719 c.c.. Nel merito ha contestato la verifica del sinistro per come allegato dall'attore, invocando, in capo a quest'ultimo, il relativo onere della prova. Infine, ha eccepito la non operatività della polizza nel caso di specie, avendo il contratto di assicurazione ad oggetto soltanto i danni che avvengono nel ristretto contesto della "Vita Privata", essendosi viceversa, in tal caso, gli stessi prodotti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'attore, il cui rimborso è escluso in virtù delle clausole di

esclusione espressamente previste dal contratto relative ai danni provocati nell'ambito dell'attività professionale e a quelli occorsi a cose che l'assicurato abbia in consegna, in custodia o in detezone a qualsiasi titolo. Ha chiesto il rigetto della domanda, con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

3. In sede di prima udienza è comparsa la sola convenuta chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Il giudice ha quindi fissato tale udienza per il 15.10.2021.

Il sottoscritto giudicante, subentrato nell'assegnazione del presente procedimento, ha disposto un rinvio dell'udienza con invito delle parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

All'odierna udienza, la causa è stata quindi discussa ed è stata pronunciata la presente sentenza.

4. Va respinta anzitutto definitivamente l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. sollevata dalla convenuta e già implicitamente rigettata dal precedente giudicante. L'atto introduttivo, infatti, individua chiaramente il titolo della domanda, essendo sufficienti i riferimenti ivi contenuti al contratto di assicurazione e alla responsabilità dell'attore, in qualità di padre, per i fatti commessi dai figli minori.

5. Nel merito la domanda è infondata e va pertanto rigettata.

5.1. La polizza assicurativa multirischio sottoscritta dall'attore invocata in questo giudizio e denominata “ (prodotta in giudizio dalla convenuta con il doc. 1, pagg. 12-16) prevede per la macro-fattispecie della responsabilità civile per danni ai terzi, all'art. 3.1. “Oggetto dell'assicurazione”, la copertura di *“quanto questi – l'assicurato – sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di fatti avvenuti nell'ambito della vita privata.”*

Il contratto specifica poi i vari casi oggetto di copertura assicurativa.

Per quanto d'interesse ai fini della presente causa, sono indicati: al n. 1) i danni che si verificano in relazione a proprietà/o conduzione di fabbricati costituenti dimora abituale

dell'assicurato; al n. 14) responsabilità per fatto dei figli minori dell'Assicurato quando sono affidati temporaneamente a persone con loro non conviventi (.....); al n. 15) la responsabilità per fatto dei figli minori causato con dolo e di cui l'Assicurato debba rispondere per legge. Vengono previste infine nell'art. 3.2., "Esclusioni e delimitazioni" una serie di ipotesi in cui la predetta copertura assicurativa non opera, tra cui sono compresi i danni provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali (n. 2) e i danni alle cose e animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia, o detengano a qualsiasi titolo o destinazione (n. 3).

5.2. Ora, alla luce delle condizioni contrattuali sopra riportate, può certamente ritenersi coperto dall'assicurazione il danno provocato dai figli minori dell'assicurato (n. 15) per come invocato nel caso di specie in base a quanto dedotto dall'attore.

Infatti, la contestazione di parte convenuta circa l'operare dell'assicurazione esclusivamente nell'ambito della "vita privata" intesa come sinonimo di "abitazione privata" è contraddetta da un lato dall'elencazione di ipotesi di danno che possono verificarsi anche al di fuori del contesto strettamente domestico (e previste dai nn. da 4 e ss. dell'art. 3.1.); dall'altro, proprio con riferimento al caso dei danni provocati dai figli minori per cui l'assicurato debba rispondere per legge, dalla espressa previsione di tale tipologia di sinistro senza alcuna ulteriore specificazione o delimitazione spaziale, potendo perciò tali atti essere commessi tanto all'interno della dimora abituale quanto al di fuori da essa, essendo peraltro il danno cagionato all'interno della proprietà o del locale detenuto per ragioni abitative già coperto alla luce della previsione del n. 1) dell'art. 3.1.. E infine tale conclusione si ricava implicitamente anche dalla previsione n. 14) che fa rispondere il genitore anche per fatti commessi dai figli quando si trovano (o possono trovarsi) al di fuori del domicilio, in quanto affidati a terzi.

5.3. Ciò premesso, va tuttavia accertato come tale ipotesi si ponga in rapporto con i citati casi di esclusione della copertura assicurativa, se cioè essa operi in ogni caso oppure se venga appunto esclusa dalle eccezioni richiamate previste dall'art. 3.2..

Anzitutto, va evidenziato che le esclusioni indicate all'art. 3.2. della polizza operano in via generalizzata e non solo in relazione a singole ipotesi di copertura assicurativa dato che non effettuano alcun rinvio specifico e quindi si riferiscono potenzialmente a tutti i casi previsti.

Pertanto interpretando congiuntamente, secondo il significato letterale delle espressioni utilizzate, l'ipotesi richiamata dei danni provocati dai figli minori dei quali il genitore assicurato debba rispondere in base alla legge con le ipotesi di esclusione richiamate emerge che le stesse siano in una situazione di conflitto applicativo, giacché le predette esclusioni della copertura dei danni occorsi durante l'attività professionale o alle cose che l'assicurato abbia in custodia o in detenzione per qualsiasi titolo comprendono ogni tipologia di danno oggetto di polizza e quindi anche quelli commessi, come nel caso di specie, dai figli minori su beni che costituiscano oggetto dell'attività lavorativa del genitore assicurato o dei quali quest'ultimo abbia la custodia o la detenzione.

Risulta conseguentemente che le esclusioni indicate impediscano l'operare della polizza nell'ipotesi oggetto di causa in quanto i danni occorsi durante l'attività lavorativa e quelli aventi ad oggetto i beni in custodia o detenzione, che l'assicurato debba risarcire a terzi, non vengono in generale coperti dalla polizza, proprio perché, in tali specifici contesti, l'assicurato rispetto ad essi ha degli autonomi obblighi di conservazione e di custodia il cui inadempimento – a prescindere dalla cause che lo abbiano determinato - non viene coperto dall'assicurazione. In tali ipotesi, infatti, il rischio assicurato fuoriesce dall'ambito della vita privata seppur inteso in senso ampio – oggetto di assicurazione - per spostarsi in quello lavorativo o professionale, non assicurato.

6. Venendo quindi al caso di specie, non vi è dubbio che al momento dell'asserita verifica del sinistro l'assicurato-attore stesse sia svolgendo un'attività lavorativa, essendo occupato, per sua stessa ammissione, in delle operazioni al computer presso l'azienda per cui lavora sia avendo, in tale contesto, la detenzione delle autovetture poi danneggiate.

Infatti, posto che egli è entrato in azienda in data 9.5.2020 in una giornata domenicale, quando cioè l'attività è chiusa al pubblico, lo stesso non poteva che avere per tutto il periodo

nel quale si è trattenuto all'interno dell'azienda, essendo dipendente, la detenzione dei beni aziendali e quindi anche delle autovetture ivi custodite.

Né vale replicare che la custodia dei beni fosse in capo al titolare dell'azienda e non ai dipendenti, posto che da un lato l'attore era verosimilmente autorizzato ad entrare in azienda, anche perché figlio del proprietario, e quindi aveva in tale occasione anche la custodia dei beni aziendali, dall'altro la clausola di esclusione fa riferimento non solo alla custodia, intesa quale obbligo di vigilanza, ma anche alla detenzione "a qualsiasi titolo" e quindi anche a quella occasionale, come nel caso di specie.

6.1. Ciò pertanto esclude l'operare della copertura assicurativa per il sinistro allegato nella presente causa, con conseguente inutilità della richiesta fase istruttoria volta all'accertamento della sua verifica.

La domanda va quindi rigettata.

7. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, applicati - nell'ambito dello scaglione di riferimento i valori inferiori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva, escluso il compenso per la fase istruttoria, non essendo la stessa stata svolta, e quelli minimi per quella decisionale in considerazione della non particolare complessità delle questioni dibattute e del ricorso alla discussione orale senza deposito delle comparse conclusionali.

7.1. Va respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. della convenuta essendo le questioni oggetto di causa controvertibili e non essendo emersa, alla luce degli elementi allegati e dei documenti prodotti, mala fede o colpa grave dell'attore nella proposizione della domanda.

Non può essere infatti a tal riguardo considerata la circostanza, dedotta soltanto con le note scritte dalla convenuta, secondo cui la mala fede processuale emergerebbe dalla richiesta di indennizzo anche per un'auto che al momento del sinistro non risultava ancora immatricolata. La deduzione di tale circostanza, oltre ad essere tardiva, in quanto rilevata dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, richiederebbe un apposito accertamento in contraddittorio, che sarebbe tuttavia inutile e sovrabbondante, per ragioni di economia

processuale, essendo la domanda stata rigettata in accoglimento dell'assorbente ragione costituita dall'assenza di copertura del sinistro oggetto della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa iscritta al n _____, così provvede:

- rigetta la domanda di adempimento proposta da _____
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate d'ufficio in Euro 2.425,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA *ex lege*;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da _____
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica del presente verbale contenente la sentenza nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale.

Vicenza, 25.11.2021

Il Giudice
dott. _____